



COMUNE DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 55 del 24/03/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELLA TARIFFA TARI ANNO 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno ventiquattro del mese di Marzo alle ore 09:00, nella Sede delle Adunanze Consiliari di Palazzo di Città, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui all'oggetto.

Alla Prima convocazione della Pubblica seduta, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	Melucci Rinaldo		X	18	Lenti Antonio	X	
2	Bitetti Pietro	X		19	Liviano - D'arcangelo Giovanni		X
3	Abbate Luigi	X		20	Lo Muzio Goffredo	X	
4	Battista Francesco		X	21	Lonoce Lucio	X	
5	Battista Massimo	X		22	Lussoso Angelica	X	
6	Boshnjaku Fatbardha	X		23	Mazzariello Michele	X	
7	Brisci Salvatore		X	24	Mignolo Patrizia		X
8	Castronovi Pietro Paolo	X		25	Musillo Vincenzo		X
9	Casula Carmela		X	26	Odone Mario	X	
10	Contrario Luca	X		27	Papa Valerio	X	
11	Cosa Francesco		X	28	Patano Michele	X	
12	De Martino Michele		X	29	Pittaccio Elena	X	
13	Di Cuià Massimiliano		X	30	Stellato Massimiliano		X
14	Di Gregorio Vincenzo	X		31	Toscano Tiziana		X
15	Festinante Cosimo		X	32	Tribbia Adriano	X	
16	Fiusco Giuseppe	X		33	Vietri Giampaolo		X
17	Fornaro Stefania	X					

PRESENTI: 19 ASSENTI: 14

Presiede Dott. Pietro BITETTI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste il Vice Segretario Generale, Avv. Alessandro DE ROMA.

Il Dott. Simone SIMEONE, Dirigente della Direzione Entrate Comunali – Servizi, sulla base dell'istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi comunali ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis T.U.E.L. approvato con D.lgs. n° 267/2000 e ss.mm. e ii., relaziona e propone quanto segue:

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm. ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “... “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*

- **il comma 654** ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*”;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*”
- **il comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*”;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 1. “... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 2. “... *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...*” (lett. h);
 3. “... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...*” (lett. i);

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*,
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste, allora,

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *“... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”*;
- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021

Considerato che l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che

- *“... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”*;

- Il Piano Finanziario è soggetto “... *ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...*”;

Dato atto che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Taranto, risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato **Ager Puglia**;

Preso atto che il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all’art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF contiene i soli costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Preso quindi atto che ai sensi dell’art. 7.4 Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA con **determinazione n. 203 del 26 maggio 2022 allegata l’Ager Puglia**, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all’art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all’art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

Dato atto che le esenzioni e le riduzioni disposte dal regolamento TARI vigente, da finanziare con risorse diverse dai proventi della tassa ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, trovano sufficiente copertura nel corrispondente cap. 10041 del bilancio di previsione 2023-2025, in corso di formazione

Visto il Piano economico finanziario, allegato alla presente (**Allegato**), relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato dall’ente di governo Ager Puglia, dal quale emergono costi complessivi da finanziare con i proventi della tassa per l’anno 2023 **per € 45.443.468,00, così ripartiti:**

COSTI FISSI € 15.465.429,00

COSTI VARIABILI € 29.978.040,00

Dato atto che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche viene determinata utilizzando il criterio storico di ripartizione già adottato negli anni precedenti, attribuendo alle Ud il 59% del costo complessivo e alle Und il restante 41%;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 31.07.2020 di conferma delle tariffe adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020 dando atto che non risultano conguagli tra il costo del servizio quantificato nel PEF per il 2020 ed i proventi conseguiti con la conferma delle tariffe dell'anno 2019 per l'anno 2020. Per l'anno 2021 sono state prorogate le tariffe dell'anno precedente ai sensi dell'art. 1, comma 169 della L. 296/2006, mentre quelle per l'anno 2022 sono state deliberate nuove tariffe approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 31.05.2022.

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2023**, di cui all'allegato **B**, relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR– 2;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r " *...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...* ";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto inoltre l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “...*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile...*”.

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*”

Dato atto che l'art. 57-bis del D.L. 124/2019 ha disposto la deroga ai coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa dei rifiuti fino a diversa regolamentazione di ARERA consentendo ope-leggis di variare i coefficienti minimi e massimi di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b nella misura massima del 50% in diminuzione o in aumento;

Dato altresì atto che per le UD i coefficienti Kb sono stati applicati nella misura massima prevista dalla tabella 2 di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999 per tutte le UD e variati entro i limiti consentiti dalla deroga, mentre per le UND i coefficienti Kc e Kd sono stati applicati nella misura minima prevista per tutte le UND e variati anch'essi entro i limiti consentiti dalla deroga, come da prospetto allegato B alla presente.

Dato infine atto che con deliberazione del Commissario per la Gestione Provvisoria con i poteri di Consiglio Comunale n. 132 del 31.05.2022 è avvenuta la presa d'atto del PEF della TARI anno 2022-2025 validati dall'ETC "Ager Puglia".

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento TARI approvato con Deliberazione C.C. n. 110/2021;

Tutto quanto sopra premesso, considerato, dato atto e ritenuto propone l'adozione del seguente schema di provvedimento:

- a) **di approvare per l'anno 2023** le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche e utenze non domestiche** che si allegano al presente provvedimento (All. A) quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati nonché il prospetto riepilogativo delle tariffe della TARI 2023 (All. C);
- b) di quantificare in € **45.443.468,00** il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub a) del deliberato;

- c) di applicare i coefficienti di graduazione delle tariffe avvalendosi del disposto dell'art. 1, c. 652 della L. 147/2013 come integrato e modificato dall'art. 57-bis del D.L. 124/2019;
- d) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs. n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5,00 %;
- e) di stabilire, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento TARI vigente ed in deroga a quanto previsto dallo stesso, le seguenti nuove scadenze delle rate della TARI 2023:
- 1 RATA **29 APRILE 2023**
 - 2 RATA **30 GIUGNO 2023**
 - 3 RATA **29 SETTEMBRE 2023**
 - 4 RATA **29 DICEMBRE 2023;**
 - RATA UNICA **29 SETTEMBRE 2023;**
- f) di stabilire che il pagamento degli importi dovuti per l'anno 2023 deve essere effettuato in n. 4 rate, delle quali le prime 3 in acconto dell'imposta dovuta, calcolate sulla base delle tariffe vigenti ed applicate per l'anno 2022, mentre la rata n. 4 a conguaglio viene calcolata applicando le tariffe deliberate per l'anno 2023 al netto di quanto richiesto a titolo di acconto, in applicazione dell'art. 15-bis del D.L. 34/2019 che ha inserito all'art. 13 del D.L. 201/2011 il comma 15-ter
- g) di confermare le esenzioni e le riduzioni TARI come disposte dal vigente regolamento TARI da finanziare con risorse diverse dai proventi della tari e ritenuto necessario assumere specifiche autorizzazioni di spesa ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013 la cui copertura è prevista nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025, sufficientemente capiente;

Il Dirigente
Dott. Simone Simeone

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riunito in Seduta Ordinaria, prima convocazione, presso la Sala delle Adunanze Consiliari di Palazzo di Città;

Letta la **relazione** e la **proposta** che precedono, depositate in atti;

Visti i seguenti pareri ***favorevoli*** ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e contabile:

parere di regolarità tecnica: del Dirigente della Direzione Entrate Comunali e Servizi - espresso in data 14/02/2023,
f.to Dott. Simone SIMEONE;

parere di regolarità contabile: del Dirigente della Direzione, Programmazione Economico - finanziaria espresso in data 14/02/2023,
f.to Dott. Stefano LANZA;

Visto il **parere favorevole dell'Organo di Revisione Contabile** a norma dell'art. 239 TUEL D.Lgs. n. 267/00, parere n. 2, verbale n. 59 del 23/02/2023 prot. n. 40937 del 23/02/2023;

Visto il parere, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri Organi Consiliari, della competente **Commissione Consiliare Bilancio**, prot. n. 91848 del 23/03/2023;

Visto il d.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la legge n. 147 del 27 dicembre 2013

Visti il Regolamento Tari approvato con deliberazione di C. C. n. 110 del 23/06/2021;

Visto il Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale;

Dato atto della propria competenza ai sensi dell'art. 42 T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;

Alla presenza degli scrutatori, Consiglieri Pittaccio Elena, Fornaro Stefania e Tribbia Adriano designati dal Presidente all'inizio della Seduta Consiliare;

Richiamati integralmente tutti gli interventi uditi nel corso della seduta di cui al resoconto di stenotipia registrato e trascritto per formare parte integrante e sostanziale del presente verbale;

Ritenuto di accogliere la presente proposta deliberativa per quanto sopra premesso e considerato, quale motivazione del presente atto;

Il Presidente del Consiglio Comunale, pone in votazione il presente provvedimento con la seguente votazione in forma elettronica dei presenti al momento della stessa il cui esito è accertato e proclamato dallo stesso:

Presenti n. 28

Favorevoli n. 18 ((Bitetti Pietro, Boshnjaku Bianca, Castronovi Pietro Paolo, Contrario Luca, De Martino Michele, Di Gregorio Vincenzo, Fiusco Giuseppe, Fornaro Stefania, Lenti Antonio, Lo Muzio Goffredo, Lonoce Lucio, Lussoso Angelica, Mazzariello Michele, Odone Mario, Papa Valerio, Patano Michele, Pittaccio Elena, Tribbia Adriano)

Contrari n. 10 (Abbate Luigi, Battista Francesco, Battista Massimo, Brisci Salvatore, Casula Carmela, Cosa Francesco, Festinante Cosimo, Toscano Tiziana, Vietri Giampaolo)

DELIBERA

- a) di approvare per l'anno 2023** le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche e utenze non domestiche** che si allegano al presente provvedimento (All. A) quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati nonché il prospetto riepilogativo delle tariffe della TARI 2023 (All. C);
- b)** di quantificare in € **45.443.468,00** gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub a) del deliberato;
- c)** di applicare i coefficienti di graduazione delle tariffe avvalendosi del disposto dell'art. 1, c. 652 della L. 147/2013 come integrato e modificato dall'art. 57-bis del D.L. 124/2019;
- d)** di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs. n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5,00 %;
- e)** di stabilire, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento TARI vigente ed in deroga a quanto previsto dallo stesso, le seguenti nuove scadenze delle rate della TARI 2023:
- **1 RATA** **29 APRILE 2023**
 - **2 RATA** **30 GIUGNO 2023**
 - **3 RATA** **29 SETTEMBRE 2023**
 - **4 RATA** **29 DICEMBRE 2023;**
 - **RATA UNICA** **29 SETTEMBRE 2023;**
- f)** di stabilire che il pagamento degli importi dovuti per l'anno 2023 deve essere effettuato in n. 4 rate, delle quali le prime 3 in acconto dell'imposta dovuta, calcolate sulla base delle tariffe vigenti ed applicate per l'anno 2022, mentre la rata n. 4 a conguaglio viene calcolata applicando le tariffe deliberate per l'anno 2023 al netto di quanto richiesto a titolo di acconto, in applicazione dell'art. 15-bis del D.L. 34/2019 che ha inserito all'art. 13 del D.L. 201/2011 il comma 15-ter
- g)** di confermare le esenzioni e le riduzioni TARI come disposte dal vigente regolamento TARI da finanziare con risorse diverse dai proventi della TARI e ritenuto necessario assumere specifiche autorizzazioni di spesa ai sensi dell'articolo 1,

comma 660, della legge n. 147/2013 la cui copertura è prevista nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025, sufficientemente capiente;

- h) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- i) di pubblicare il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al D.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente;
- j) di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii. - c.p.a. innanzi all'A.G. competente

Infine,

con separata votazione, il cui esito è accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti n. 28

Favorevoli n. 18 ((Bitetti Pietro, Boshnjaku Bianca, Castronovi Pietro Paolo, Contrario Luca, De Martino Michele, Di Gregorio Vincenzo, Fiusco Giuseppe, Fornaro Stefania, Lenti Antonio, Lo Muzio Goffredo, Lonoce Lucio, Lussoso Angelica, Mazzariello Michele, Odone Mario, Papa Valerio, Patano Michele, Pittaccio Elena, Tribbia Adriano)

Contrari n. 10 (Abbate Luigi, Battista Francesco, Battista Massimo, Brisci Salvatore, Casula Carmela, Cosa Francesco, Festinante Cosimo, Toscano Tiziana, Vietri Giampaolo)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Dott. Pietro BITETTI

Vice Segretario Generale
Alessandro DE ROMA

(atto sottoscritto digitalmente)